

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

TRA

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (C.F. 97107620581), con sede a Roma, Piazzale Porta Pia n. 121 – 00198, in persona del Presidente *p.t.* Dott. David Lazzari (di seguito, per brevità, anche "CNOP")

e

l'ANMIL Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, con sede in Roma, Via Adolfo Ravà 124, codice fiscale 80042630584, in persona del Presidente nazionale e Legale Rappresentante *p.t.* Zoello Forni (di seguito, per brevità, anche "ANMIL")

e

la Fondazione ANMIL "Sosteniamoli subito", con sede in Roma, Via Adolfo Ravà 124 – 00144 Roma, codice fiscale 97408540587, in persona di Presidente e Legale Rappresentante *p.t.* Francesco Costantino (di seguito, per brevità, anche "Fondazione ANMIL")

PREMESSO CHE

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi è l'ente esponente della categoria professionale dello psicologo, la cui attività è ricompresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 01, L. n. 56/89 tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
- il CNOP annovera tra le attribuzioni ad esso riservate per legge anche quella di cura in merito all'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, con ciò essendo l'ente di riferimento per ogni iniziativa di rilevanza nazionale concernente la promozione, la tutela e la valorizzazione della figura professionale dello

psicologo;

- l'ANMIL è un'associazione che persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari nonché dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli e come categoria;

- l'ANMIL è attualmente riconosciuta come Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, dei lavoratori che contraggono malattie professionali nonché delle vedove e degli orfani dei caduti per il lavoro; l'Associazione dal 1943 si impegna in prima linea per una sempre maggiore sicurezza in ambito lavorativo, e ancora di più affinché siano riconosciuti il giusto e dignitoso trattamento economico, le opportune cure e assistenze a coloro che hanno sacrificato la propria salute, la propria integrità fisica e la propria vita per il lavoro, ma anche supporto e assistenza ai familiari dei caduti sul lavoro;

- la Fondazione ANMIL è un ente di diritto privato di solidarietà sociale nell'ambito del territorio italiano, con lo scopo principale di promuovere iniziative, sostenere la ricerca scientifica, promuovere raccolta fondi, fornire consulenze e assistenza sociale in favore delle vittime del lavoro, dei loro familiari e dei superstiti dei caduti per causa di lavoro;

- la Fondazione ANMIL promuove iniziative atte a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altro ostacolo che impedisca o limiti la partecipazione delle persone con disabilità e della generalità dei cittadini alla vita sociale.

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- il CNOP ha implementato il rapporto di intesa e collaborazione con altri Enti strategici di rilievo nazionale che si occupano di salute, politiche sociali e

d'impresa, welfare e scuola, sviluppando degli accordi per valorizzare la figura del professionista psicologo;

- il CNOP intende implementare la promozione della specificità e delle competenze della professione psicologica, in virtù del ruolo cruciale e strategico che essa riveste in un momento straordinario ed emergenziale come quello attuale, caratterizzato da un crescente disagio psicologico, con pesanti ricadute sulla qualità della vita e sulle interazioni sociali;

- dagli studi condotti da ANMIL e dalla Fondazione ANMIL è emersa la mancanza di una copertura del servizio di supporto psicologico per gli infortunati gravi e per i familiari di vittime di morti sul lavoro, oltre che la carenza nella consapevolezza delle istituzioni sulla vastità di un dramma che gli infortunati e i loro familiari si ritrovano spesso a dover fronteggiare da soli, nonostante il fatto di aver subito un infortunio sul lavoro renda le persone più vulnerabili rispetto al rischio di sviluppare disturbi d'ansia, disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e disturbi depressivi;

- in virtù di tali risultanze, ANMIL e la Fondazione ANMIL hanno ideato il progetto *“Una rete per noi - Progetto per un servizio di supporto psicologico a costi sostenibili (sociali) dedicato ai familiari di persone decedute per cause lavorative”*, che si rivolge alle persone che hanno subito infortuni lavorativi e ai familiari di vittime del lavoro, con l'intento di creare una rete nazionale di professionisti che possa offrire un servizio di supporto psicologico a costi sostenibili, contribuendo così ad abbattere in parte le discriminazioni di fatto esistenti che precludono il dovuto supporto alle persone colpite da tragedie lavorative;

- è, altresì, opportuna una valorizzazione dei contributi della scienza e della cultura psicologica in una prospettiva generale di tutela e promozione del diritto alla salute mentale implementando una rete di monitoraggio, studi e ricerche, sia

in relazione ai processi coinvolti, che allo sviluppo normale e patologico contribuendo ad una rinnovata consapevolezza sul ruolo attivo della psicologia.

CONSIDERATO CHE

- le Parti intendono promuovere, sviluppare e consolidare opportunità, iniziative di collaborazione secondo i termini e le condizioni di cui al presente Protocollo;
- in tal senso, il CNOP, ANMIL e la Fondazione ANMIL hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, alla realizzazione di iniziative e progettualità comuni.

Il CNOP, ANMIL e la Fondazione ANMIL convengono quanto segue

Art. 1

Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNOP, ANMIL e Fondazione ANMIL in ambiti di comune e complementare intervento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento di iniziative volte a valorizzare l'importanza del supporto psicologico per gli infortunati gravi e per i familiari di vittime e di morti sul lavoro, la sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sui traumi che colpiscono tali soggetti, sugli strumenti di carattere psicologico a disposizione per affrontarli, sugli interventi formativi e sulle misure preventive di natura organizzativa, tecnica e comportamentale per promuovere la sicurezza sul lavoro.

2. Il presente accordo è, altresì, finalizzato a fornire ad ANMIL e alla Fondazione ANMIL un supporto nella realizzazione del progetto *“Una rete per noi - Progetto per un servizio di supporto psicologico a costi sostenibili (sociali) dedicato ai familiari di persone decedute per cause lavorative”*.

In particolare, con il presente protocollo d'intesa, le Parti si impegnano a promuovere per gli utenti del progetto *“Una rete per noi - Progetto per un servizio di supporto psicologico a costi sostenibili (sociali) dedicato ai familiari di persone decedute per cause lavorative”* delle agevolazioni rispetto alle prestazioni fornite dagli iscritti all'Ordine degli Psicologi. Le agevolazioni consistono nella disponibilità per un primo incontro di orientamento gratuito ed una riduzione sino al 30% rispetto alle tariffe massime applicate con arrotondamento all'unità superiore o inferiore più prossima, per le prestazioni di psicoterapia e di supporto psicologico¹.

Le prestazioni si intendono erogate in presenza o a distanza, in relazione alle possibilità tecniche e alle indicazioni normative vigenti.

In relazione al predetto progetto, il CNOP fornirà il proprio ausilio nella predisposizione dei migliori criteri professionali e di esperienza utili a selezionare i professionisti che andranno a formare la rete di professionisti e si impegnerà a pubblicizzare le iniziative della Fondazione ANMIL e di ANMIL che abbiano ad oggetto il servizio di supporto psicologico per gli infortunati gravi e per i familiari delle vittime. Tenendo conto delle suddette indicazioni la Fondazione ANMIL, si occuperà della predisposizione di avvisi, della formazione degli elenchi di professionisti partecipanti alla rete, della raccolta delle richieste provenienti

¹ Il supporto psicologico proposto si sostanzia in una serie di interventi professionali (colloqui individuali o di gruppo) svolti da professionisti abilitati e formati nel campo della salute mentale (psicologi e psicoterapeuti), allo scopo di prevenire o ridurre gli effetti psicologici degli eventi traumatici, nonché di potenziare e rinforzare le capacità di ripresa personali e familiari. I colloqui psicologici di sostegno, individuali o di gruppo, potranno svolgersi in presenza oppure on line, a seconda della distribuzione territoriale dei professionisti aderenti e delle esigenze dell'utenza.

dagli utenti del progetto e del collegamento tra domanda e offerta, mediante idonei strumenti di carattere informatico.

Art. 3

Strumenti per l'attuazione del Protocollo di collaborazione

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2 potranno essere oggetto di appositi accordi esecutivi che verranno stipulati tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti.

2. Tali accordi su specifiche materie, completati di indicazioni quanto alle attività, alla tempistica, agli obiettivi e alle fasi di attuazione, potranno in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva:

- modalità operative di attuazione dell'incontro tra rete dei professionisti e utenti ammessi alle agevolazioni;
- promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali e culturali;
- attività di ricerca e divulgazione nei settori oggetto del presente protocollo;
- organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio;
- partecipazione a rispettivi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici su temi di interesse comune.

3. Fatta salva la possibilità di concludere i predetti specifici accordi, la partecipazione di rispettivi rappresentanti delle Parti ad attività come convegni, seminari e gruppi di lavoro, può avvenire su semplice invito secondo le regole interne della parte che organizza il convegno, il seminario o il gruppo di lavoro.

Art. 4

Oneri finanziari e costi

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli accordi esecutivi, da approvarsi per iscritto da ambo le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale o per i propri rappresentanti coinvolti nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 5

Durata e rinnovo del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di due (2) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore o fino a revoca da effettuarsi tramite lettera raccomandata a.r. o pec. La revoca decorre a partire da 2 mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

2. Il presente protocollo potrà essere rinnovato o prorogato solo previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Art. 6

Modifiche

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate

esigenze delle Parti, il presente Protocollo d'Intesa, nonché i relativi accordi esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.

Art. 7

Recesso

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli accordi esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 8

Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. (*c.d.* Codice della *privacy*) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 9

Registrazione e foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per ANMIL

Il Presidente
Zoello Forni

Per il CNOP

Il Presidente
Dott. David Lazzari

Per Fondazione ANMIL

Il Presidente
Francesco Costantino

Roma, lì _____